

1. L'Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa.

2. Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2005, n. 17, e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. L'autorizzazione provvisoria si intende prorogata fino a un massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, previa presentazione, entro un anno dalla stessa data, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, che specifichi in forma di relazione descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di attuazione, le risorse finanziarie a copertura del programma di investimento previsto, le principali specifiche tecniche dell'intervento. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di avanzamento del processo di adeguamento<sup>(27)</sup>.

2-bis. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, per le quali non risulti possibile l'adeguamento agli standard strutturali, in presenza di specifici vincoli disposti dalla normativa vigente, quali ad esempio quelli urbanistici, architettonici, ambientali dandone apposita comunicazione corredata adeguata documentazione all'Ambito territoriale, conservano l'autorizzazione provvisoria fino al termine dei tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento<sup>(28)</sup>.

3. Qualora, decorso il termine di un anno per la presentazione del piano di adeguamento, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento, il Comune che ha rilasciato il primo provvedimento di autorizzazione provvisoria, diffida entro il 30.09.2008 il soggetto gestore a presentare il piano di adeguamento di cui al precedente comma 2 entro un massimo di novanta giorni dalla notifica della predetta diffida. Decorso inutilmente il termine dei novanta giorni dalla notifica della diffida, l'autorizzazione provvisoria decade automaticamente e il Comune titolare ne dispone la chiusura<sup>(29)</sup>.

3-bis. Per le strutture in possesso di autorizzazione rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore della *legge regionale n. 17/2003*, sulla base della precedente normativa vigente, il Comune titolare del primo provvedimento di autorizzazione richiede alle stesse strutture di presentare il piano di adeguamento entro un massimo di novanta giorni dalla notifica della predetta richiesta. Decorso il termine dei novanta giorni dalla notifica, l'autorizzazione decade automaticamente e il Comune titolare ne dispone la chiusura. Se la struttura precedentemente autorizzata presenta già gli standard funzionali, strutturali e organizzativi di cui al presente regolamento, ovvero al momento del conseguimento in applicazione del piano di adeguamento, presenta al Comune istanza di autorizzazione definitiva ai sensi della *legge regionale n. 19/2006*, ai fini della successiva iscrizione nel registro regionale delle strutture autorizzate<sup>(30)</sup>.

3-ter. Il Comune titolare del primo provvedimento di autorizzazione provvisoria provvede ad inviare alla Regione, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, specifica comunicazione da cui si evincano:

- a) i soggetti gestori che hanno presentato un piano di adeguamento per le strutture interessate;
- b) i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 2-bis;
- c) i soggetti diffidati entro il termine di cui al precedente comma 3;
- d) gli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 2<sup>(31)</sup>.

4. L'Ambito verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, avvalendosi degli uffici tecnici dei comuni componenti l'ambito, dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, della AUSL competente per territorio.

5. Nel provvedimento di autorizzazione l'Ambito deve indicare:

- a) la denominazione della struttura e del servizio;
- b) l'ubicazione della struttura;
- c) la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
- d) il legale rappresentante;
- e) le tipologie di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati;
- f) la ricettività;
- g) la natura pubblica o privata.

6. Qualora l'Ambito accerti la non conformità delle strutture o dei servizi ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, ovvero al titolare del servizio, che entro 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione può presentare elementi e/o documenti integrativi.

7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i

servizi generali e gli spazi comuni, l'autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento. L'autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi l'autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui all'art. 39 del presente regolamento <sup>(32)</sup>.

8. Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata all'Ambito che ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di 6 mesi continuativi, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente comunicazione alla Regione.